

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1992

relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio

(92/216/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che ciascuno Stato membro è tenuto ad informare la Commissione in merito all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/428/CEE, nonché a comunicare alla Commissione e agli Stati membri i criteri utilizzati per la distribuzione dei fondi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della medesima;

considerando che, nell'ambito delle modalità d'applicazione dell'articolo 4 della direttiva 90/428/CEE, è opportuno, in un primo tempo, che ciascuno Stato membro designi un'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati necessari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro designa un'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati relativi:

— ai concorsi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 90/428/CEE, organizzati sul suo territorio;

— ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, terzo comma della direttiva 90/428/CEE.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità coordinatrice designata conformemente al paragrafo 1. Sulla base di questa comunicazione, la Commissione redige un elenco delle autorità coordinatrici e provvede alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie n. C.*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 60.